D.d.s. 20 dicembre 2024 - n. 20680
Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023/2027 della Regione Lombardia intervento SRG06 «LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale» cooperazione interterritoriale e transnazionale. disposizioni attuative per la validazione dei progetti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AIUTI DI STATO E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE

Visti:

- la Comunicazione della Commissione europea orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare la sezione 2.6 del Capitolo 2 «Aiuti al settore forestale» e il Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati», Parte II;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della Politica Agricola Comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica Agricola Comune e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ed in particolare gli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione (GUUE del 15 dicembre 2023);

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. Attuazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024. «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Richiamati:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito anche PSP) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024, che dispone sulle modalità attuative e di finanziamento degli interventi a livello nazionale;
- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia» (di seguito anche CSR), da ultimo modificato con la d.g.r. XII/3134 del 30 settembre 2024 che dispone come attuare gli interventi secondo le specificità e il budget su scala regionale;

Visti, altresì:

- il d.d.s. n. 14053 del 21 settembre 2023 «Decreto 17248/2022 – Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 – «Sostegno allo sviluppo locale Leader» – operazione 19.1.01 «Sostegno per la preparazione dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)»;
- il d.d.s. n. 19505 del 1 dicembre 2023 «Complemento per lo sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia SRG06 «Leader Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale». Verifica costituzione delle società GAL 2023 2027»;
- il d.d.s. n. 20513 del 20 dicembre 2023 «Complemento per lo Sviluppo rurale del Piano strategico nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia SRG06 «Leader Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale». Presa d'atto dell'attuazione della condizione per il Gal Valtellina s.c.a.r.l e Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.»;

Visti:

- la legge n. 234 del 24 dicembre 2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011, «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea», e in particolare l'art. 11 bis, comma 2, che prevede che «La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale»;

Richiamata la d.g.r. n. 3576 del 9 dicembre 2024 «Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 di Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'Intervento SRG06 «LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale» (Cooperazione interterritoriale e transnazionale)» che:

- in data 11 dicembre 2024, è stata notificata alla Commissione europea, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, al fine di ottenere la decisione di competenza per i contributi riconosciuti ai GAL a valere sull'Intervento SRG06 - Sotto intervento A «Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale» del CSR 2023-2027, per i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
- ha stabilito di dare attuazione alle disposizioni di cui all'allegato A alla medesima d.g.r., ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di notifica disciplinata dal Capo II (Procedure relative agli aiuti notificati) del Regolamento (CE) n. 659/1999

del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, ora articolo108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- ha previsto che, nelle more della conclusione della procedura di notifica di cui al punto precedente, i contributi a valere sull'intervento SRG06 (Sotto intervento A – Cooperazione interterritoriale e transnazionale) potranno essere concessi ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;

Considerato che la misura oggetto di notifica non potrà essere attuata prima dell'avvenuta adozione della decisione da parte della Commissione europea e della conseguente entrata in vigore del regime;

Visti:

- la comunicazione del 18 dicembre 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G della deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., agli atti della Struttura;
- il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale, e dell'Autorità di Gestione relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A e relativi allegati, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 12 dicembre 2024 e in data 18 dicembre 2024, agli atti della struttura;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Dato atto che i contributi a favore dei GAL ammessi a finanziamento con i d.d.s. n. 19505 del 1° dicembre 2023 e n. 20513 del 20 dicembre 2023 a valere sull'Intervento SRG06 - Sotto intervento A «Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale» del CSR 2023-2027, per la realizzazione di progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale nel settore forestale e nelle aree rurali, saranno riconosciuti come segue:

- a seguito della conclusione della procedura di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), con riferimento alle sezioni pertinenti;
- nelle more della conclusione della procedura di notifica di cui sopra, ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», ed in particolare degli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni» (con particolare riguardo alla nozione di «impresa unica»), 3 «Aiuti de minimis», 5 «Cumulo» e 6 «Monitoraggio e comunicazione»;
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e di cui al d.m. «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRG06 LEADER «attuazione strategie di sviluppo locale - Sotto Intervento A – Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale – Cooperazione interterritoriale e transnazionale», di cui all'allegato A e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a € 4.284.000,00, la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste n. 16933 dell'8 novembre 2024 con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi – Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, fra i quali l'intervento SRG06 «LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Aiuti di stato e interventi per lo sviluppo locale» attribuite con d.g.r. n XI/463 del 19 giugno 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRG06 «attuazione strategie di sviluppo locale Sotto Intervento A – Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale – Cooperazione interterritoriale e transnazionale», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativi allegati;

2. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è pari a € 4.284.000,00, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente decreto e il suo allegato «A» sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

5. di pubblicare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRG06 «attuazione strategie di sviluppo locale Sotto Intervento A – Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale – Cooperazione interterritoriale e transnazionale», di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativi allegati, sul sito Internet di Regione Lombardia, sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027;

6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

La dirigente
Cristiana Trudu



COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

Intervento SRG06 – LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale

Sotto intervento A – Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale - Cooperazione interterritoriale e transnazionale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA VALIDAZIONE DEI PROGETTI

SOMMARIO

PARTE I "PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E FINANZIAMENTO DEI GAL"
1 FINALITÀ E OBIETTIVI
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
3 SOGGETTI BENEFICIARI
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
5 COSA VIENE FINANZIATO
6 SPESE AMMISSIBILI
7 SPESE NON AMMISSIBILI
8 CLASSIFICAZIONE DEI PARTNER
9 CAPOFILA DEL PROGETTO
10 DATA INIZIO ATTIVITA'
11 DOTAZIONE FINANZIARIA
12 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
13 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
14 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI
15 Spese di informazione e pubblicità
16 DOTAZIONE FINANZIARIA
17 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
17.1 Ammontare del contributo
18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
19 PRESENTAZIONE DELLa domanda
20 QUANDO PRESENTARE LA domanda
21 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
22 COME PRESENTARE LA DOMANDA
23 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA – CAPOFILA DEL PROGETTO
24 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA – PARTNER DEL PROGETTO
25 ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
26 ISTRUTTORIA
27 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE
28 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
29 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI
30 SCHEDA INFORMATIVA
31 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
31.1 Conclusione del progetto
32 PROROGHE

33 VARIANTI
34 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
34.1 Erogazione dell'anticipo
34.2 Erogazione del saldo
35 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI
36 CONTROLLI IN LOCO
37 FIDEIUSSIONI
38 DECADENZA DAL CONTRIBUTO e procedimento di decadenza
38.1 Procedimento di decadenza
39 IMPEGNI
PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"
40 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
40.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto
40.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento
41 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA
41.1 Rettifica della domanda
41.2 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto
41.3 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento
42 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO
42.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario
42.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario
42.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo
43 RINUNCIA
44 REGIME DI AIUTO
45 MONITORAGGIO E RISULTATI
45.1 Indicatori
45.2 Customer Satisfaction
46 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI
46.1 Rimedi amministrativi
46.2 Rimedi giurisdizionali
47 SANZIONI
48 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
49 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA
50 ALLEGATI

PARTE I "PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E FINANZIAMENTO DEI GAL"

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

La cooperazione tra i Gruppi di Azione Locale (GAL) è un intervento di fondamentale importanza nel panorama dello sviluppo locale di tipo partecipativo. Il principale scopo di quest'iniziativa, finanziata nell'ambito del più ampio intervento SRG06, è favorire lo scambio di esperienze delle comunità locali che i GAL rappresentano e che sono caratterizzate da problemi simili in termini di spopolamento e di alto indice di vecchiaia. Tale iniziativa è finalizzata alla condivisione di soluzioni e approcci innovativi per rendere le comunità locali più consapevoli non solo delle sfide da affrontare ma anche delle diverse soluzioni possibili.

Pertanto, come previsto dalla scheda di intervento del **Piano Strategico della PAC SRG06**, le autorità di gestione regionali, per consentire la realizzazione di quest'iniziativa, definiscono con quali modalità debbano essere sostenute, nell'ambito delle SSL selezionate, la preparazione e la realizzazione di progetti per la cooperazione transnazionale e/o interterritoriale anche al fine di renderle coerenti con la normativa europea in materia di aiuti di stato.

Pertanto, coerentemente con quanto sopra indicato, di seguito sono definiti gli elementi essenziali per la presentazione delle proposte.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento ha applicazione nei territori dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento con decreto n. 19505 del 01/12/2023, pubblicato sul BURL n. 49 in data 07/12/2023 e con decreto n. 20513 del 20/12/2023, pubblicato sul BURL n. 52 in data 28/12/2023.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento con decreto n. 19505 del 01/12/2023, pubblicato sul BURL n. 49 in data 07/12/2023 e con il decreto n. 20513 del 20/12/2023, pubblicato sul BURL n. 52 in data 28/12/2023.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Come già previsto dal decreto n. 17248 del 28 novembre 2022, le proposte di "Cooperazione transnazionale e interterritoriale" (Scheda SRG06) per poter essere ammissibili a finanziamento devono:

- prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
- designare un GAL capofila;
- riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
- prevedere la realizzazione di un'azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;
- dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.

Nell'ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione.

5 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai GAL lombardi per le seguenti attività legate alla proposta progettuale di cooperazione:

A. sviluppo del progetto;

B. supporto e coordinamento del progetto;

C. realizzazione di attività per l'azione comune e l'azione locale.

6 SPESE AMMISSIBILI

A) **Spese per attività di sviluppo**, in cui rientrano:

- spese collegate alla predisposizione e definizione delle azioni del progetto ed al coinvolgimento dei partner,
- spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti (redazione specifiche progetto, ecc.),
- spese relative alla realizzazione di azioni di comunicazione ed informazione, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori,
- spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, nonché spese relative a servizi di catering, interpretariato e traduzione.

B) **Spese per supporto e coordinamento del progetto**, in cui rientrano:

- spese sostenute dal capofila per le attività di direzione, di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto nel suo complesso.

C) **Spese per la realizzazione di attività per l'azione comune e l'azione locale,** in cui rientrano:

- spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione, comprensivo degli oneri sociali,
- spese relative a riunioni e incontri di coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature,
- spese per servizi di interpretariato e traduzione,
- spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche purché direttamente collegate al progetto e non oggetto di finanziamento sulla tipologia A) Spese di sviluppo,
- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario),
- spese per l'organizzazione di visite, scambi di esperienze, educational tour ecc. diretti ad accrescere la conoscenza su un determinato tema e acquisire nuove metodologie da trasferire sul proprio territorio,
- spese per la realizzazione di materiale prettamente strumentale alla realizzazione dell'azione comune,
- spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR,
- spese generali (dirette e indirette) relative all'organizzazione e all'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese di segreteria, di cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, direttamente funzionali alle attività del progetto.

Sono considerati ammissibili le spese bancarie e assicurative (fideiussioni, apertura e gestione del conto corrente dedicato, servizi di tesoreria e cassa, ecc.) secondo le modalità descritte al successivo par. 37 FIDEIUSSIONI.

L' azione comune è l'insieme di attività che la partnership intende condividere e sulla quale si costruisce la cooperazione territoriale, da intendersi come la realizzazione di un'azione congiunta tra GAL che si esplicita nella realizzazione di interventi che vedono coinvolti tutti i GAL partner del progetto, anche per quanto riguarda gli aspetti economici-finanziari.

L'azione locale è l'insieme di interventi realizzati dai singoli partner sul loro territorio al fine di raggiungere l'obiettivo comune definito dal progetto e rafforzarne l'efficacia nei territori interessati.

7 SPESE NON AMMISSIBILI

Le attività non previste al precedente paragrafo 5 e le spese non previste al precedente paragrafo 6 sono escluse dal finanziamento ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili le seguenti spese:

- compensi di organi societari (consiglieri, presidente, amministratore delegato) o associativi,
- compensi ad enti pubblici per ore di lavoro prestate dai propri dipendenti per la realizzazione del progetto,
- interventi oggetto di altri finanziamenti pubblici,
- interventi già avviati alla data di presentazione del progetto, ad esclusione delle "Spese di sviluppo",
- interessi passivi,
- qualsiasi altro intervento non riconducibile direttamente alle spese ammissibili elencate al § 6,
- IVA ed altre imposte e tasse.

8 CLASSIFICAZIONE DEI PARTNER

I partner sulla base del tipo di coinvolgimento nell'attuazione del progetto possono essere distinti nelle seguenti due categorie:

- partner effettivi quando partecipano al progetto con risorse proprie assumendo specifici impegni nei confronti degli altri partner sulla base di quanto stabilito nell'Accordo di cooperazione. In questo caso il contributo finanziario rientra nelle cosiddette "risorse private extra Leader";
- partner associati quando sostengono le iniziative realizzate nell'ambito del progetto senza assumere uno specifico impegno finanziario, svolgendo determinate attività i cui costi sono a proprio carico.

Con lo scopo di non pregiudicare il regolare svolgimento e il raggiungimento dell'obiettivo del progetto il partner associato deve, in ogni caso, sottoscrivere l'Accordo di cooperazione e definire chiaramente le sue attività all'interno della Scheda di Progetto.

9 CAPOFILA DEL PROGETTO

Il GAL capofila, designato di comune accordo tra i partner partecipanti al progetto di cooperazione, ha la responsabilità dell'attuazione e del coordinamento del progetto.

I compiti del GAL capofila sono:

- direzione e coordinamento della fase progettuale;
- direzione della realizzazione del progetto e coordinamento dei contributi di ciascun partner;
- controllo e monitoraggio dei risultati conseguiti e degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica del rispetto degli impegni assunti da ciascun partner.

A questi compiti possono essere aggiunte eventuali funzioni aggiuntive previste dall'accordo di cooperazione di cui all'allegato 2. Alcune attività, attinenti al coordinamento, possono essere svolte da altri soggetti del partenariato; le modalità di ripartizione dei compiti tra i partner e gli eventuali trasferimenti di risorse sono regolamentate all'interno dell'Accordo di cooperazione.

10 DATA INIZIO ATTIVITA'

Per la categoria di spese A) di cui al paragrafo 5 sono ammissibili le spese sostenute dal GAL dalla data di costituzione della società GAL di cui ai decreti n. 19505 del 01.12.2023 e n. 820153 del 20.12.2023.

Per la categoria di spese B) e C) di cui al paragrafo 5, sono ammissibili le spese sostenute dal GAL successivamente alla data di presentazione del progetto di cui al paragrafo 22.

11 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento SRG06 è di € 4.284.000,00, ripartita come da Allegato 7.

12 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

L'aiuto viene erogato come contributo in conto capitale.

13 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L' aiuto concesso per le spese di cooperazione è pari al 100% della spesa ammessa a contributo.

Ogni GAL può partecipare, come capofila o come partner.

La dotazione complessiva ammissibile a carico di ciascun GAL è stata approvata con la presentazione della Strategia, di cui al decreto n. 14053 del 21/09/2023 "DECRETO 17248/2022 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA LOMBARDIA. MISURA 19 - "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER" – OPERAZIONE 19.1.01 "SOSTEGNO PER LA PREPARAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL)". APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E DELLE PROPOSTE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE AMMESSE A FINANZIAMENTO".

Le Spese di sviluppo del progetto, di cui alla lettera A) del paragrafo 5 sono ammissibili nel limite massimo del 10% del contributo pubblico riconosciuto al GAL; tali spese sono riconosciute esclusivamente per i progetti ritenuti ammissibili e completi.

14 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

I finanziamenti legati alle proposte progettuali di cui al presente Intervento non sono cumulabili con altre fonti di aiuto.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative alle medesime spese ammissibili su "altre fonti di aiuto" deve scegliere per l'accesso ad una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre, dandone comunicazione entro 30 giorni dall'ammissione a finanziamento su altra fonte di aiuto, al Responsabile dell'intervento.

15 SPESE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le indicazioni a cui attenersi per la realizzazione del materiale informativo sono riportante nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia n. 5456 del 5 aprile 2024, reperibile al seguente link: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione (regione.lombardia.it), salvo ulteriori determinazioni da definirsi a seguito di indicazioni dell'Autorità di Gestione Regionale.

16 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a **€ 4.284.000,00** di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

17 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

17.1 Ammontare del contributo

Ogni GAL può partecipare, come capofila o come partner a tutte le proposte progettuali previste nella Strategia di sviluppo locale entro il limite di spesa approvato nell'ambito di presentazione della Strategia, come riportato nell'allegato 7.

Le spese di sviluppo del progetto, di cui alla lettera A) del paragrafo 5, sono ammissibili nel limite massimo del 10% del contributo pubblico riconosciuto al GAL; tali spese sono riconosciute esclusivamente per i progetti ammessi a finanziamento.

Come disposto da decreto D.d.s. 28 novembre 2022 - n. 17248 è prevista la corresponsione di un'anticipazione del 50% del contributo pubblico ammesso secondo le modalità descritte dal paragrafo 34.1 "Erogazione dell'Anticipo".

18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, la validazione dei progetti di cooperazione è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 241/1990.

19 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare domanda per ciascun progetto preventivato nella strategia di Sviluppo Locale.

20 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le proposte progettuali possono essere presentate su SIS.CO dal **15.02.2025** al **30.05.2025,** entro e non oltre le ore **16:00:00**.

21 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

Le proposte devono essere presentate alla Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, con le modalità di seguito illustrate.

22 COME PRESENTARE LA DOMANDA

La proposta deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione del format presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 20 previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la proposta direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La proposta, composta dalla componente progettuale del Capofila di cui al par. 23 e/o dalla componente progettuale dei partner di cui al par. 24, devono essere compilate in tutte le loro parti, scaricate in formato PDF e sottoscritte dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma dei richiedenti.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla validazione dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, il tutto deve essere caricato sul Sistema Informatico.

La proposta progettuale s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia) della domanda del capofila e dei partner **entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 20.**
In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la proposta si considera non presentata.

La presentazione della proposta entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del capofila e dei partner, questi si assumono qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.
È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la proposta non sia presentata entro la scadenza stabilita.
Pertanto, si raccomanda ai capifila e ai partner di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla proposta del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

23 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA – CAPOFILA DEL PROGETTO

Il Capofila, ai fini dell'ammissione all'esame per la validazione del progetto, deve allegare entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 20 in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:
- A. scheda di progetto, contenente la descrizione del progetto di cooperazione nel suo complesso, le attività di competenza dei singoli partner a livello locale, le informazioni anagrafiche del capofila e dei partner GAL (Allegato 1);
- B. accordo di Cooperazione, sottoscritto da tutti i partner che aderiscono al progetto, che definisce le responsabilità e gli impegni di ciascun partner (Allegato 2);
- C. elenco dei partner che partecipano al progetto indicando i relativi CUUA. Si precisa che l'elenco dei partner deve essere inserito sia nella domanda in Sis.Co. sia nell'allegato (Allegato 3);
- D. l'elenco del personale in organico coinvolto nel progetto come da modello in Allegato 4
- E. per il personale non in organico coinvolto nel progetto: il contratto e il bando di reclutamento o, se non ancora perfezionato il rapporto, la bozza del contratto con indicazione di: oggetto, durata dell'incarico, compenso previsto e attività da svolgere;
- F. per le altre attività previste dal progetto deve essere fornita documentazione che giustifichi l'importo delle spese richieste.

Inoltre, i beneficiari dovranno compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- dichiarazioni relative allo status di impresa in difficoltà.

24 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA – PARTNER DEL PROGETTO

I partner devono presentare entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 20 tramite Sis.Co. la domanda per la propria parte, indicando il CUUA ed il numero della domanda già validata del soggetto capofila, se soggetto di cui al par. 3, ed allegare:
a) il piano finanziario del progetto generale (punto 6.1 della Scheda di Progetto – Allegato 1) ed il piano finanziario del progetto a livello locale (punto 7.12 della Scheda di Progetto Allegato 1);
b) l'elenco del personale in organico coinvolto nel progetto come da modello in Allegato 4);
c) per il personale non in organico coinvolto nel progetto: contratto o in alternativa bando di reclutamento e bozza del contratto con indicazione di: oggetto, durata dell'incarico, compenso previsto e attività da svolgere;
d) per altri costi previsti dalle attività di progetto deve essere fornita documentazione che giustifichi l'importo delle spese richieste;
e) documentazione esplicativa del progetto a cui il partner partecipa se il capofila non è un GAL della Regione Lombardia).

Nel caso un partner partecipi ad un progetto di cooperazione in cui il capofila non sia un soggetto che rientra tra quelli di cui al paragrafo 3 "Soggetti beneficiari", perché il progetto sia validato è necessario che il richiedente presenti entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 20 tramite Sis.Co. la domanda per la propria parte, ed allegare:
a) accordo di Cooperazione, sottoscritto da tutti i partner che aderiscono al progetto, che definisce le responsabilità e gli impegni di ciascun partner;
b) il piano finanziario del progetto generale (punto 6.1 della Scheda di Progetto – Allegato 1) ed il piano finanziario del progetto a livello locale (punto 7.12 della Scheda di Progetto Allegato 1);
c) l'elenco del personale in organico coinvolto nel progetto come da modello in Allegato 4);
d) per il personale non in organico coinvolto nel progetto: contratto o, in alternativa, bando di reclutamento e bozza del contratto con indicazione di: oggetto, durata dell'incarico, compenso previsto e attività da svolgere;
e) per altri costi previsti dalle attività di progetto deve essere fornita documentazione che giustifichi l'importo delle spese richieste.
f) documentazione esplicativa del progetto a cui il partner partecipa.

Inoltre, i beneficiari dovranno compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128;
- dichiarazioni relative allo status di impresa in difficoltà.

25 ESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Per l'esame delle proposte, il Responsabile di Intervento può istituire, con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", che deve assicurare omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.
Il Responsabile di Intervento effettua le verifiche:

- di completezza delle proposte e di coerenza delle condizioni di cui ai paragrafi 22, 23, 24;
- per la validazione come da paragrafo 26.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 22 e 26 o l'assenza di uno dei documenti di cui ai paragrafi 23 e 24 determina la mancata validazione del progetto.

L'esame delle proposte è svolto con l'effettuazione dei controlli che comprendono:

1. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della proposta, valutata tramite il raffronto con quanto indicato nella Strategia di Sviluppo locale;
2. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica del progetto proposto e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme dei costi proposti nel loro complesso;
3. la determinazione della spesa ammessa nel limite del massimo indicato nell'Allegato 7.

Nel caso in cui si evidenzi la necessità di chiarire la documentazione presentata, il Responsabile dell'intervento competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione della documentazione pertinente, che, sempre tramite PEC, deve pervenire entro un termine non superiore a **10 giorni consecutivi** dalla ricezione della richiesta.
Il Responsabile dell'intervento competente che riceve la documentazione carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

A conclusione il Responsabile dell'intervento comunica gli esiti dell'istruttoria trasmettendo via PEC i verbali ai capifila che, **entro 10 giorni** dalla ricezione in caso di esito di "non validazione", possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando tramite PEC, un'istanza di riesame con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti integrativi ed esplicativi a supporto della richiesta.
Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative istruttorie del caso coinvolgendo, se istituito, il Gruppo Tecnico, e redigendo a conclusione un nuovo verbale di istruttoria, nel quale verrà motivato l'accoglimento o il non accoglimento della richiesta. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente Responsabile dell'intervento.

26 ISTRUTTORIA

Il progetto per poter essere validato deve essere completo e rispondente formalmente alle indicazioni delle presenti linee guida.
Un progetto si considera validabile quando:

- La documentazione di cui al par. 23 e/o al par. 24 è stata consegnata per intero e compilata in tutte le sue parti.
- È verificata la coerenza delle proposte con gli obiettivi e il piano finanziario della SSL approvata.
- Le spese previste sono ammissibili e congruenti con il budget previsto dalla Strategia di cui al decreto n. 14053 del 21.09.2023.
- il Cronoprogramma è coerente con le tempistiche previste dal periodo di programmazione 2023/2027.

27 CHIUSURA DELLE ISTRUTTORIE

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, sono completate entro il **31.10.2025**

28 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Entro la scadenza prevista delle disposizioni attuative per la conclusione delle istruttorie, il Responsabile di Intervento, eventualmente avvalendosi del Gruppo tecnico, verifica tutte le domande e gli esiti delle istruttorie. Il Responsabile di Intervento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

1) le proposte progettuali validabili con l'indicazione del capofila, dei partner dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa con l'applicazione dei massimali e l'indicazione del Codice concessione ai sensi della normativa sugli aiuti di stato se del caso;
2) Le proposte validabili con prescrizioni con l'indicazione delle tempistiche per l'adeguamento, del capofila, dei partner, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo ammesso e l'indicazione del Codice concessione ai sensi della normativa sugli aiuti di stato se del caso;
3) Le proposte progettuali non validabili.

Inoltre, per ogni proposta progettuale validabile, viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di premio dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

29 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

• pubblicato sul BURL e diventa efficace dalla data di pubblicazione;

• pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia https://psr.regione.lombardia.it/;

• pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it ;

• comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

• informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile di Intervento: Cristiana Trudu, email cristiana_trudu@regione.lombardia.it telefono, 02.6765.2562 PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it;

Referente tecnico: Antonella Bugliesi, email antonella_bugliesi@regione.lombradia.it, telefono 02.6765.3879

• assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

Numero Verde 800 131 151;

sisco.supporto@regione.lombardia.it

30 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	**PIANO STRATEGICO NAZIONALE PER LA PAC 2023 - 2027 INTERVENTO SRG06 – Cooperazione transnazionale e interterritoriale tra GAL**
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato al sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale per la Cooperazione interterritoriale e transnazionale attuata dai Gal della programmazione 2023 2027 della Lombardia
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda di finanziamento i Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento con decreto n. 19505 del 01/12/2023, pubblicato sul BURL n. 49 in data 07/12/2023 e con il decreto n° 20513 del 20/12/2023, pubblicato sul BURL n. 52 in data 28/12/2023
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari a **€ 4.284.000,00**
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contribuzione è pari al **100 %** della spesa ammessa, al netto dell'IVA
REGIME DI AIUTO DI STATO	In data 11/12/2024, la d.g.r. 3576 del 9/12/2024 è stata notificata alla Commissione europea, secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004, ai fini di ottenere la decisione di competenza relativamente ai contributi da riconoscere ai GAL per i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale nel settore forestale e nelle zone rurali. La misura oggetto di notifica non potrà essere attuata prima dell'avvenuta adozione della decisione da parte della Commissione europea e della conseguente entrata in vigore del regime. Qualora i contributi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato siano riconosciuti prima dell'adozione della decisione da parte della Commissione europea e dell'entrata in vigore del regime oggetto di notifica, questi saranno assegnati ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
PROCEDURA DI SELEZIONE	L'istruttoria di validazione è di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
DATA APERTURA	**15.02.2025**
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore **16:00:00** del giorno **il 30.05.2025**
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare le proposte progettuali esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista ai paragrafi 22, 23, 24, delle presenti disposizioni attuative
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: Responsabile di Intervento: Cristiana Trudu, email cristiana_trudu@regione.lombardia.it telefono, 02.6765.2562 PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it; Referente tecnico: Antonella Bugliesi, email antonella_bugliesi@regione.lombradia.it, telefono 02.6765.3879

	Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

31 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le attività dei progetti devono essere concluse entro e non oltre **24 mesi** dalla data pubblicazione sul BURL del provvedimento di validazione della proposta progettuale, disposta dal responsabile dell'intervento, salvo la concessione di una sola proroga di cui al paragrafo 32 da richiedere entro la data di scadenza del progetto. In ogni caso la conclusione del progetto dovrà comunque avvenire entro il **30.06.2028**.

31.1 Conclusione del progetto

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi all'oggetto progettuale.
Sono causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 32.

32 PROROGHE

Il beneficiario, per la realizzazione degli investimenti, può beneficiare di una sola proroga per un periodo massimo **di 6 mesi,** decorrente dal giorno successivo al termine previsto per la conclusione del progetto. Trattandosi di un istituto eccezionale la proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni o circostanze non imputabili alla volontà del beneficiario che ostino allo svolgimento delle attività così come indicato dalla documentazione allegata alla domanda di contributo.
Pertanto, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, la richiesta tramite pec deve essere inviata al Responsabile di Intervento, allegando a questa un cronoprogramma aggiornato delle attività e una relazione che indichi esattamente quali delle attività originariamente previste non sono state concluse, la motivazione per ciascuna e, sempre per ciascuna, il nuovo termine previsto per la conclusione. Responsabile di Intervento può concedere o non concedere la proroga. In entrambi i casi, tramite PEC, il Responsabile di Intervento ne comunica la concessione/non concessione al beneficiario.

33 VARIANTI

E' considerata come sola variante ammissibile il cambiamento del progetto originario che comporta modifiche riguardanti la composizione del partenariato.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

34 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo;
- saldo.

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).
Per il presente intervento l'OD competente è l'ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste:
L'OD controlla le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determina il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.
Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al Paragrafo relativo alla decadenza.
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).
In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.
Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti.

Prima dell'erogazione degli aiuti riconosciuti ai sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) sarà effettuata la c.d. visura Deggendorf.

34.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario richiede, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.
Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 37 (fideiussioni).

Inoltre, il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.
L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

34.2 Erogazione del saldo

Entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 31.1 delle presenti disposizioni attuative con l'aggiunta di eventuali periodi di proroghe concesse per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il soggetto beneficiario deve chiedere all'OPR la liquidazione del saldo spettante.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso e la restituzione dell'anticipo già percepito, maggiorato degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. Una relazione finale comprendente la descrizione delle attività svolte, dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti, in cui sia evidente il mantenimento delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 4 come da modello di cui all'allegato 8, specificando se si è svolto il ruolo di capofila o di partner.
2. fatture pagate relative alle attività realizzate, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale.

   Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF.

   Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della comunicazione al beneficiario del codice CUP devono riportare l'indicazione del numero della domanda di aiuto e il codice del relativo intervento del PSP.

   Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023 – 2027 INTERVENTO SRG06 – Cooperazione transnazionale e interterritoriale tra GAL". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata).

   È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.
3. Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti).
4. Polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 37.
5. Contratti di lavoro stipulati con il personale dipendente e contratti/lettere d'incarico del personale non in organico, in cui sia indicato l'impiego, in ore/giornate, dedicato all'attuazione del progetto;
6. Laddove il personale non sia impiegato al 100% sul progetto, dovrà essere fornito un dettaglio delle ore/giornate dedicate al progetto tramite un time-sheet (Allegato 6) con CUP di progetto, nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evinca chiaramente il tempo (giorni/ore) impiegato nell'attività, i cedolini, ed i relativi documenti di pagamento (transazioni bancarie, assegni, mandati di pagamento per gli Enti pubblici);
7. attestazioni di regolare versamento degli oneri sociali e fiscali previsti dalla normativa vigente (versamento con F24);
8. liste di controllo appalti compilate relative agli affidamenti di incarichi e per la fornitura di beni e servizi con la documentazione richiamata nella lista stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc.). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente link: https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Il beneficiario, per il rispetto dell'impegno di cui al successivo paragrafo 39, lettera j deve provvedere alle necessarie azioni di informazione e comunicazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda al D.d.u.o. del 5 aprile 2024 - n. 5456: "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità"

Nelle domande di pagamento deve essere rendiconta la spesa sostenuta, relativamente al progetto approvato.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi[1]. La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

35 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo con lo scopo di verificare che:

a) le condizioni di cui al paragrafo 4 siano mantenute;
b) il progetto rendicontato sia conforme al progetto ammesso a finanziamento con la domanda inziale
c) e le spese siano state sostenute dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 10.
d) la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento (ricavata dall'istruttoria iniziale), fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
e) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso e sia relativo a spese effettivamente sostenute
f) gli impegni presenti al par. 39 siano rispettati;
g) la normativa relativa agli appalti pubblici sia rispettata;
h) le attività non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 34.2 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

36 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dall'OD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR. I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.
Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

---

[1] Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: 100-75 = 25
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 d.lgs. 42/2023 = 25/75 = 33%.

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari alla riduzione verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: 100-25-25 = 50.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 39;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

37 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'organismo pagatore regionale" e s.m.i., disponibile sul sito internet di OPR è richiesta nei seguenti casi:

a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fideiussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, in caso di erogazione del saldo.

(https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/garanzie-fideiussioni Garanzie e fideiussioni).

38 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 39;
2) non veridicità delle dichiarazioni presentate[2][3];
3) esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

38.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione delle fattispecie di cui sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

[2] Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

[3] Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento la competenza è del Responsabile di Intervento, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR. Entrambi operano attraverso i propri Organismi Delegati.
L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.
Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.
Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.
Qualora siano state erogate somme a titolo di anticipo o saldo OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

39 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
b) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine dell'istruttoria di pagamento
c) realizzare il progetto nei tempi indicati nel paragrafo 31, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
d) realizzare il progetto in modo completo e coerente con la proposta progettuale ammessa a finanziamento;
e) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
f) non percepire altri finanziamenti pubblici come stabilito al paragrafo 14;
g) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 34.2 "Erogazione del saldo" nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
h) che il pagamento sia superiore al 70% della spesa progettuale validata (ricavata dall'istruttoria iniziale), fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
i) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi così come stabilito al paragrafo 34.2 Erogazione del Saldo. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61 e il 90°giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
j) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo: https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3 salvo ulteriori determinazioni a cura dell'Autorità di Gestione Regionale;
k) consegnare al Responsabile dell'intervento una relazione semestrale di monitoraggio in formato libero riguardante l'avanzamento fisico e finanziario delle attività finanziate col progetto al 30.06 – 31.12;
l) rispettare la normativa relativa al Codice dei Contratti pubblici.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla a) alla f), e h) comporta la decadenza totale dai benefici concessi. Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera g) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni delle lettere i) alle lettere k) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto degli impegni è riportata nell'Allegato 9 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (lettera l) da parte dei beneficiari comporta l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione relativa alle tipologie di irregolarità è individuata dal DDS 14660 del 2.10.2024 ed è pubblicato sul sito di OPR https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturalip/manuale-generale-sul-controllo-delle-domande-di-pagamento-per-gli-interventi-ad-investimento

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

40 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116 e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
5. proroghe ulteriori rispetto all'unica proroga prevista.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

40.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021, con le modalità previste dai paragrafi 21 e 22, 23 e 24.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 26 e 28. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

40.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

41 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

41.1 Rettifica della domanda

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'Autorità di Gestione Regionale o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'Autorità di Gestione Regionale o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, fermo restando la data della domanda iniziale di premio al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

41.2 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di chiusura delle istruttorie di cui al paragrafo 27, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 22, 23, 24.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 25 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 28.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda inizialmente presentata.

41.3 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.
L'OD, dopo valutazione, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

42 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

42.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (condizione da rispettare solo in caso di cambio del soggetto beneficiario).

42.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro **90 giorni** continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente.

Entro **15 giorni** dalla presentazione della richiesta, il Responsabile di Intervento, verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, all'Amministrazione competente e all'OPR.
Il subentrante, entro **60 giorni** dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 21, 22, 23, 24 e allegare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa aggiornata, se dovuto.
L'Amministrazione competente, entro **60 giorni**, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 26 e ne comunica l'esito al richiedente/beneficiario cedente, al richiedente/beneficiario subentrante e al responsabile di Intervento.
Nel caso del cambio del soggetto beneficiario l'esito della valutazione può comportare:

- a non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.
Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

42.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario subentrante, al beneficiario cedente, all'Amministrazione competente e all'OPR.
L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il beneficiario subentrante, in caso positivo, **non deve presentare** in Sis.Co. una **nuova domanda di aiuto**.
Qualora non sia autorizzato il subentro, OPR richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario a titolo di anticipo e saldo, aumentate degli interessi legali maturati.

43 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e a OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..
Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR, all'OD e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 40.
La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

44 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento saranno riconosciuti come di seguito.

La d.g.r. 3576 del 9/12/2024 <<Complemento regionale per lo sviluppo rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 di Regione Lombardia. Disposizioni in merito all'inquadramento ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato dell'Intervento SRG06 "LEADER – Attuazione strategie di sviluppo locale" (Cooperazione interterritoriale e transnazionale)>> è stata comunicata alla Commissione europea in data 10.12.2024 secondo la procedura di cui al Regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 794/2004, ai fini di ottenere la decisione di competenza relativamente ai contributi da riconoscere ai **GAL** per i progetti di cooperazione di cooperazione interterritoriale e transnazionale nel settore forestale e nelle aree rurali. La misura oggetto di notifica non potrà essere attuata prima dell'avvenuta adozione della decisione da parte della Commissione europea e della conseguente entrata in vigore del regime.
Qualora l'ammissione a finanziamento dei progetti sia effettuata in data successiva all'adozione della decisione da parte della Commissione europea, i contributi saranno riconosciuti sensi degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e in particolare, nel caso di progetti di cooperazione nel settore forestale, ai sensi della parte II, Capitolo 2 "Aiuti al settore forestale", punti dal (494) al (499), e della Sez. 2.6 nonché, nel caso di progetti di cooperazione nelle zone rurali, ai sensi della parte II, Capitolo 3 "Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di interventi cofinanziati".

Per gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale, ai sensi delle richiamate parti degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), sono previste le seguenti condizioni:
- gli aiuti sono previsti nei piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante;
- gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento;

- gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite dalla sezione 2.2 degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- gli aiuti non sono erogati a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al punto (496) del Capitolo 2, Parte II, degli Orientamenti.

Inoltre, ai sensi della Sezione 2.6 "Aiuti alla cooperazione nel settore forestale", gli aiuti possono essere concessi solo per promuovere la cooperazione che contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli aiuti dovrebbero essere concessi al fine di promuovere la cooperazione tra almeno due soggetti, a prescindere dal fatto che siano attivi o meno nel settore forestale o nei settori forestale e agricolo, ma a condizione che la cooperazione sia a esclusivo vantaggio del settore forestale o dei settori forestale e agricolo.

La cooperazione può in particolare avere luogo nei modi seguenti:

(a) cooperazione tra diverse imprese nel settore forestale e altri soggetti attivi nei settori forestale e agricolo che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, ivi comprese le associazioni di produttori e le cooperative;

(b) la creazione di poli e di reti.

Gli aiuti non possono essere concessi per la cooperazione che riguarda unicamente gli organismi di ricerca.

Gli aiuti alla cooperazione possono essere concessi, in particolare, per le seguenti attività:

(a) progetti pilota;

(b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;

(c) cooperazione tra piccoli operatori nel settore forestale destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

(d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

(e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

(f) azioni collettive per l'adattamento ai cambiamenti climatici o la loro mitigazione;

L'aiuto per la creazione di poli e di reti deve essere concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Nel caso di aiuti per l'instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, di cui alle sopra elencate lettere (d) ed (e), devono coprire solo le filiere che non comportino più di un intermediario tra silvicoltori/gestori forestali e consumatori.

Gli aiuti possono coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività forestali:

- costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
- costi relativi ad attività promozionali.

Gli aiuti sono limitati a un periodo massimo di sette anni.

L'intensità di aiuto non deve superare il 100 % dei costi ammissibili.

Per gli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali, ai sensi del Capitolo 3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01), Parte II, sono previste le seguenti condizioni:

- gli aiuti sono previsti in un piano strategico della PAC a norma e in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR;
- gli aiuti non sono concessi a favore del capitale circolante;
- gli aiuti non sono concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente;
- gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà quali definite dalla sezione 2.2 degli Orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);
- gli aiuti non sono erogati a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Il presente intervento non riguarda investimenti nel risparmio energetico e nelle energie rinnovabili.

Qualora, invece, i contributi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato siano riconosciuti prima dell'adozione della decisione da parte della Commissione europea e dell'entrata in vigore del regime oggetto di notifica, questi saranno assegnati ai sensi del Reg. (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni" (con particolare riguardo alla nozione di "impresa unica"), 3 "Aiuti de minimis", 5 "Cumulo" e 6 "Monitoraggio e comunicazione";
Il Reg. (UE) 2023/2831, all'art. 2 par. 2, definisce «impresa unica» tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti tra cui intercorre almeno una delle relazioni di cui alle sopracitate lett. c) e d).
Ai sensi dell'art. 3 "Aiuti de minimis", par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300.000 euro nell'arco di tre anni.
Ai sensi del D.M. n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4 la quota concedibile in «de minimis» potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario.

Inoltre, se una misura di aiuto di Stato o l'attività che finanzia comporta una violazione della normativa applicabile dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno.
L'aiuto non deve essere incompatibile con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato e non deve perturbare il corretto funzionamento di quest'ultima.
Infine non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato la cui concessione è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali o gli aiuti che limitano la possibilità di questa impresa di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri; non sono autorizzati aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione.

45 MONITORAGGIO E RISULTATI

45.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

R.38 Copertura Leader percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale
R.1 Migliorare le prestazioni attraverso la conoscenza e l'innovazione

45.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. n. 82/2005 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. n. 1/2012), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

46 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

46.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa

46.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.
Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

47 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della l. n. 898/1986, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.
La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.
I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

48 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 5.

49 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE

Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	Dal 15 febbraio 2025
Termine per la presentazione domanda di aiuto	30 maggio 2025 entro le ore **16:00:00**
Chiusura dell'istruttoria	Entro il 31.10.2025
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro il 15.12.2025
Conclusione progetto	24 mesi dalla pubblicazione sul BURL del provvedimento di validazione della proposta

50 ALLEGATI

Allegato 1 - Scheda di progetto
Allegato 2 - Schema accordo di cooperazione
Allegato 3 - Elenco partner_CUUA
Allegato 4 - Elenco del personale coinvolto nel progetto
Allegato 5 - Informativa Privacy
Allegato 6 - Modello di timesheet
Allegato 7 – Risorse SRG 06 Cooperazione transnazionale e interterritoriale tra GAL
Allegato 8 - Relazione Finale del Progetto
Allegato 9 - Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per violazioni di impegni e altri obblighi